

COMUNE DI CASOLI (CH)

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento I.U.C. che comprende, tra l'altro, la disciplina della TASI. Copia del predetto regolamento è disponibile sul sito istituzionale del Comune: www.casoli.gov.it.

Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento del saldo TASI per l'anno 2016.

Le aliquote e le detrazioni per l'anno 2016, di seguito riportate, sono state approvate con delibera consiliare n. 17 del 30/04/2016.

ALIQUOTE D'IMPOSTA ANNO 2016

Tipo di immobile	Aliquota
b) Immobili di categoria "D"	2,4 %o
c) Altri immobili (compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	1,0 %o
d) Immobili (abitazioni e pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in uso gratuito a genitori o figli ed utilizzati quale abitazione principale , come risultante dall'anagrafe comunale	Zero
e) Aree edificabili	Zero
f) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	Zero
g) Abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze categoria C/2, C/6 e C/7, nel limite di una per ciascuna categoria	Zero
h) Immobili cat. D/1, D/7 e D/8 non locati e non ceduti a terzi a qualsiasi titolo, non utilizzati per attività produttive, artigianali, depositi ecc., limitatamente al periodo in cui si verificano tali condizioni. Le frazioni di mese verranno computate per intero se superiori a 15 gg. **	Zero

** Per gli immobili di cat. D/1, D/7 e D/8 di cui alla lett. h) della precedente tabella, il soggetto passivo dell'imposta deve presentare apposita comunicazione al Comune nel momento in cui si verificano i presupposti di cui alla citata lettera h), allegando autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui vengono dettagliate le condizioni che danno diritto alla non applicazione della TASI. Le autocertificazioni verranno sottoposte a controllo dell'ente, anche mediante incrocio di banche dati.

Chi deve pagare

- il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o il detentore a qualsiasi titolo di unità immobiliari soggette al tributo;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e pagata come segue:
 - a) per il 90% dal titolare del diritto reale sull'immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie);
 - b) per il 10% dall'utilizzatore dell'immobile (**per immobili diversi dall'uso abitativo**);
- nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- nel caso l'immobile sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario;
- in caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Base imponibile TASI

La base imponibile della TASI è la stessa dell' IMU.

Quali immobili non pagano la TASI

Non sono assoggettati al pagamento della TASI:

- Le abitazioni principali come definite ai fini IMU (novità Legge di Stabilità 2016);
- i terreni agricoli;
- i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
- ogni altro immobile per il quale il Comune stabilisce l'azzeramento dell'aliquota.

IMPORTANTE: Si precisa che la TASI non è dovuta dall'inquilino o dall'occupante di fabbricati adibiti ad abitazione principale. Mentre il proprietario è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 90% per gli immobili concessi in locazione.

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune: **B985**, mediante:

- modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- versamento su c/c p. n. 1017381649 intestato a "PAGAMENTO TASI".

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Tipologia di immobile	Codice tributo
Altri fabbricati	3961

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Versamenti minimi

Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiore ad € 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

Dichiarazione TASI

Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione ai fini IMU. La stessa va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione, utilizzando l'apposito modello ministeriale che verrà pubblicato sul sito web del comune.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel.: 0872/9928221 Fax: 0872/981616 e-mail: floraalleva@comune.casoli.ch.it.

Per il calcolo della TASI dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IUC" - sottofusione "CALCOLO TASI" - disponibile on line nella home page del sito istituzionale dell'Ente (www.casoli.gov.it).

Casoli, 20.05.2016



IL RESPONSABILE SETT. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Giuseppina VERNA)